



Atto Costitutivo dell'Associazione Culturale “Club degli Artisti Campofelice di Roccella”

A Campofelice di Roccella (PA) in viale Cefalù, 29 si sono riuniti il giorno 02/02/2016 per costituire un'Associazione Culturale senza scopo di lucro, i seguenti cittadini:

- Francesco Licciardi nato a Termini Imerese (PA) il 04/07/1983 e residente a Campofelice di Roccella (PA) in viale Cefalù n.29, C.F. LCCFNC83L04L112M
- Rosario Glorioso nato a Cefalù (PA) il 23/02/1983 e residente a Campofelice di Roccella (PA) in viale Francia n. 8, C.F. GLRRSR83B23C421U
- Giovanni Crisci nato a Palermo (PA) il 18/05/1936 e residente a Campofelice di Roccella (PA) in Viale della Provincia, 83 , C.F. CRSGNN36E18G273K

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Francesco Licciardi il quale a sua volta nomina a suo Segretario il Sig. Rosario Glorioso.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato alla unanimità .

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I Presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata “Club degli Artisti Campofelice di Roccella”, con sede in Campofelice di Roccella (PA), via Vincenzo Amato 18 e nominano i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo, Consiglio che durerà in carica per i primi quattro anni. Nb. I Consigli Direttivi successivi dureranno due anni così come previsto dall'art. 21 dello Statuto.

Presidente: Francesco Licciardi

Segretario Amministrativo: Giovanni Crisci

Tesoriere: Rosario Glorioso

Il Presidente

Il Segretario



Statuto dell'Associazione Culturale “Club degli Artisti Campofelice di Roccella”

Costituzione e scopi

Art. 1

È costituita con sede a Campofelice di Roccella (PA) in via Vincenzo Amato 18 un'associazione artistica e culturale, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di “Club degli Artisti Campofelice di Roccella”.

Art. 2

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26 del presente statuto. L'associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività inerenti lo scopo per cui nasce, senza finalità di lucro.

Art. 3

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa. È caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative.

L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.

In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la diffusione delle attività inerenti l'arte in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
- b) promuovere attività culturali nonché organizzare attività ricreative;
- c) gestire impianti, propri o di terzi, strutture e locali di vario genere dove svolgere l'attività.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori.

Il diritto di voto viene esercitato dal diciottesimo anno di età.

Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo in carica valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. Tale valutazione avverrà con votazione a scrutinio segreto qualora ve ne fosse necessità. L'accettazione avverrà a maggioranza semplice dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio ordinario”.

L'adesione all'associazione ha validità annuale.

Art. 6

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- 1) prendere parte alle attività promosse dall'Associazione;
- 2) frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- 3) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- 4) intervenire e discutere alle assemblee generali e presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- 5) partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- 6) di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- 7) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
- 8) esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

Art. 7

I soci sono tenuti:

- 1) al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- 2) al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;
- 3) alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 8

Il socio cessa di far parte dell'associazione:

- 1) per dimissioni;
- 2) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- 3) per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 4) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze, quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- 5) per radiazione;
- 6) per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sociali e civiche il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- 1) avvertimento;
- 2) ammonizione;
- 3) diffida;
- 4) sospensione a tempo limitato;
- 5) radiazione.

Socio Ordinario, Socio Fondatore, Socio Ad Honorem, Socio Simpatizzante

Art. 9

Qualifica di Socio:

- 1) Il Socio Ordinario è colui il quale, presentata richiesta di adesione all'Associazione, ne entra ufficialmente a fare parte, condividendone gli scopi e rispettandone i principi. Avrà i medesimi diritti e doveri di ogni altro Socio.
- 2) Il Socio Fondatore è colui il quale, ha dato vita, sottoscrivendone Atto e Statuto,

all'Associazione "Club degli Artisti Campofelice di Roccella". Avrà gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altro socio facente parte dell'associazione. Avrà inoltre il diritto, ferma restando la regolarità dell'iscrizione all'associazione, di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e di prendere parte ad eventuali votazioni.

- 3) Il Socio Ad Honorem è colui il quale, in seguito ad atti di generosità, altruismo e onorabilità nei confronti dell'Associazione e dello sviluppo della stessa, avrà riconosciuti, da parte del Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci, meriti tali da essere considerato socio a prescindere dalla sua iscrizione o meno all'Associazione. Il Socio Ad Honorem, tranne nel caso in cui decida di iscriversi ufficialmente all'Associazione, potrà partecipare a tutte le attività della stessa (esclusa la riunione di Consiglio Direttivo), ma non avrà diritto al voto.
- 4) Il Socio Simpatizzante è colui il quale, per semplice simpatia nei confronti dell'Associazione e delle attività organizzate, contribuisce allo svolgersi delle stesse. Il Socio Simpatizzante, non fa ufficialmente parte dell'Associazione. Potrà partecipare alle iniziative organizzate, ma non alle riunioni. Non ha nessun diritto e nessun dovere all'interno dell'Associazione.

Patrimonio sociale

Art. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- 2) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
- 3) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali son costituite:

- 1) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- 2) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- 3) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- 4) dagli introiti derivanti da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

Art. 11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Rendiconto economico e finanziario

Art. 12

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Assemblea

Art. 14

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione e/o tramite comunicazione con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 16

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

Art. 18

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50%, dei soci e il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. In seconda convocazione, che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 20

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Ogni socio in sede di votazione potrà esprimere, con voto segreto, fino a tre preferenze a scelta tra i soci che avranno dato la loro disponibilità a far parte del Consiglio Direttivo.

I Candidati che avranno avuto il maggior numero di voti comporranno il Consiglio Direttivo.

In caso di parità verrà eletto il socio più anziano in termini di età. Nel caso in cui non fosse stato raggiunto il numero minimo utile a comporre il Consiglio Direttivo si procederà ad un'ulteriore votazione durante la quale potranno essere votati solo ed esclusivamente i candidati che non sono stati precedentemente eletti, in modo tale da raggiungere, assieme agli eletti della precedente votazione il numero di cinque consiglieri.

Art. 22

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario Amministrativo e il Tesoriere, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Segretario Amministrativo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea dei soci non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico – finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto al voto.

Presidente

Art. 25

Il Presidente:

- 1) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- 2) fa parte del Consiglio Direttivo di cui convoca e presiede le riunioni;
- 3) può nominare all'interno del Consiglio Direttivo un Vice Presidente;
- 4) convoca l'Assemblea dei soci e ne assume la presidenza;
- 5) concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo a sviluppare ed organizzare le attività dell'Associazione secondo le linee direttive fissate dall'Assemblea dei soci;
- 6) il Presidente dura in carica 2 (due) anni e può essere rieletto;
- 7) il Presidente può terminare il suo mandato prima della scadenza triennale per dimissioni o per approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di una mozione di sfiducia. Tale mozione deve

essere proposta in Consiglio Direttivo da uno o più membri. Ottenuto in tale sede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo - escluso il Presidente - la mozione viene sottoposta al voto dell'Assemblea dei soci, appositamente convocata entro i successivi 20 (venti) giorni. L'Assemblea che delibera la revoca per sfiducia procede anche alla nomina del nuovo Presidente;

- 8) in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Segretario e, in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età. In caso di impedimento definitivo o altra causa inibente, avrà luogo una nuova elezione del Presidente.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 26

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 17.

Art. 27

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale, come previsto dalla legge 383/2000.

Disposizione finale

Art. 28

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

